

LEGGE 488/92
COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95
VENTUNESIMA RIUNIONE - 11 MARZO 1998 – RISPOSTE AI QUESITI

D. (CARISBO) Ci viene prospettato un investimento, realizzato da società prima inoperante, consistente in primo luogo nella rilevazione (mediante affitto di azienda per 700 milioni annui) di attività produttiva da fallimento (due capannoni + linee produttive, quale **parte non agevolabile del progetto**) e, successivamente, nella realizzazione di investimenti aggiuntivi per 32 miliardi, di cui 29 riguardanti nuove linee produttive e 3 riguardanti interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti/linee già esistenti.

Ad integrazione dei dati segnaliamo che è stata prevista, al termine del contratto d'affitto d'azienda stipulato con la curatela fallimentare, l'opzione d'acquisto dell'attività al prezzo forfettario preconcordato di 20 miliardi, per cui è già garantita la continuità dell'iniziativa (ma ciò riguarda il futuro e non il presente programma d'investimenti).

Poste queste premesse, si chiede:

- a) se sia più opportuno codificare l'investimento come nuovo impianto o riattivazione (posto che l'azienda richiedente non operava in precedenza e l'unità produttiva è – a tutti gli effetti – nuova (vista anche la netta prevalenza dei nuovi impianti);
- b) nel caso di codifica come “riattivazione”, al fine del 2° blocco di indicatori ambientali (C3.2), visto che l'investimento riguarda per 29 mld. i nuovi impianti produttivi, ci si deve regolare come per la tipologia nuovi impianti (attribuendo quindi il 2° blocco di 5 punti) o no?

R. Si ritiene che l'iniziativa prospettata debba essere inquadrata come riattivazione e che, per quanto concerne l'indicatore ambientale, si debbano adottare i medesimi criteri validi per i nuovi impianti, non essendovi i dati relativi all'esercizio “precedente” con i quali raffrontare quelli dell'esercizio “a regime”.

D. (BANCO DI SICILIA) Un'impresa che esercita l'attività estrattiva, provvista delle necessarie autorizzazioni regionali, intende procedere unicamente all'acquisto della cava in atto condotta in locazione. Al riguardo si chiede di conoscere se la società può richiedere le agevolazioni per l'acquisto della cava che costituisce l'area di sedime dell'impianto.

R. Si veda la risposta al quesito del Mediocredito Umbria n. 10.12 della raccolta.

D. (EFIBANCA) L'Impresa interessata al contributo importa gas GPL (gas di petrolio liquefatto) con navi cisterne che, per mezzo di bettoline, viene trasferito nei depositi di stoccaggio. La vendita a terzi avviene direttamente presso il suo stabilimento mediante imbottigliamento oppure trasferimento in cisterne o vagoni-cisterne. Durante tutti i passaggi il gas si presenta allo stato liquido e solo eccezionalmente viene miscelato con altri gas. Il nostro interesse è di sapere se una siffatta attività rientra nell'attività manifatturiera e se la classificazione ISTAT di riferimento è la 23.20.

R. Sì.

D. (MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA) I finanziamenti assistiti dalla garanzia o copertura sul rischio di cambio, con fondi gestiti da finanziarie regionali possono far configurare un cumulo degli aiuti di stato?

R. Come già indicato nel quesito San Paolo (n.4.6 della raccolta) laddove si ravvisino gli estremi per configurare la copertura come aiuto di stato (garanzia o copertura rischio di cambio tramite utilizzo di specifici fondi pubblici) il beneficio non è cumulabile con le agevolazioni L.488/92.

D.(MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA) Si chiede di poter conoscere ai fini del calcolo dell'indicatore n.1, dal terzo bando in poi, se eventuali rivalutazioni iscritte in apposita riserva del patrimonio netto, possano, ovviamente in presenza di equilibrio finanziario, essere equiparate agli utili di bilancio preesistenti previsti dal punto 6.2 della circolare n. 234363/97?

R. Come già affermato nel quesito Banco di Napoli approvato dal comitato del 19/02/1998, possono essere utilmente considerate le riserve tipologicamente assimilabili agli utili accantonati . Nella fattispecie rappresentata, trattandosi di riserve derivanti da rivalutazione economica, non si ritiene che tali poste del patrimonio netto possano essere utilmente considerate per il calcolo dell'indicatore n. 1.

D.(MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA) Un'impresa ha presentato una dichiarazione finale di spesa indicando quale data d'inizio e fine investimento il 31/12/1996. Nella verifica effettuata da questa banca è emerso che nel modulo di domanda presentato dalla ditta in data 27/12/1996 era stata indicata sia come data d'inizio che come fine investimento il 30.04.97. La ditta sostiene che l'errore deve essere considerato meramente materiale in quanto alla data di presentazione della domanda era materialmente impossibile stabilire la data precisa di fatturazione del bene, ma che quella indicata (30/04/1997) era la data ultima prevista per l'acquisto del bene che poi si è verificato il 31/12/1996. Si chiede se possa essere utilmente considerata la data del 31.12.96.

D. (MEDIOCREDITO DI ROMA) Un'impresa ha presentato per la realizzazione dell'iniziativa due domande: una in leasing e una ordinaria. Entrambe le domande sono state agevolate e utilmente inserite nella graduatoria del primo bando. La data di avvio del programma indicata dalla ditta su entrambi i moduli è il 23/11/1995, sebbene gli investimenti in leasing risultino avviati in data 15/11/1995 (la data indicata nel modulo è quella di avvio del programma ordinario). Ciò determinerebbe l'esclusione delle spese, sostenute prima del 23/11/1995, riferite all'acquisizione in leasing dell'immobile aziendale che rappresenta, naturalmente, una parte consistente del programma di investimenti già ammesso ad agevolazione. La ditta sostiene che l'errore deve essere considerato meramente materiale in quanto:

- le fatture erano in possesso della società di leasing ed è stata presa a riferimento l'unica data conosciuta che intendeva, proprio con ciò indicare la data di inizio investimento e quindi esprimendo in tal modo la propria volontà di inserire il programma nel suo insieme;
- in tutti gli elementi delle domande (mezzi propri, fabbisogni, ammontare dell'investimento agevolabile) si fa sempre riferimento al programma agevolato nel suo complesso.

Per quanto sopra non sembra potersi applicare in questo caso la presunzione che la ditta abbia inteso rinunciare alle agevolazioni per gli investimenti sostenuti ante 23/11/1995.

R., Si è dell'avviso che nei casi in cui sia riscontrabile da elementi incofutabili il "mero errore" (come sembra in quelli prospettati) la Banca concessionaria, dietro presentazione di formale dichiarazione in atto notorio da parte dell'impresa, attestante che si è trattato, appunto, di mero errore, contenente le motivazioni del caso e la reale data di inizio dell'investimento, possono essere utilmente considerate agevolabili le spese di cui trattasi, ferme restando le agevolazioni concesse e le opportune verifiche del caso in ordine agli indicatori che potrebbero risultare variati rispetto alle previsioni.

D. (PROMINVESTMENT) Lo strumento del "prestito subordinato convertibile" consente di far affluire in azienda risorse a titolo di debito sostanzialmente con clausola di postergazione rispetto agli altri crediti vantati da terzi verso l'azienda; la clausola "convertibile" lo rende inoltre assimilabile a capitale di rischio. Tale strumento viene largamente impiegato a livello nazionale ed internazionale per conferire risorse assimilabili all'equity. Ci si chiede pertanto se, ai fini

della Legge 488/92, il capitale da investire nell'iniziativa possa comprendere tale strumento in alternativa all'aumento di capitale sociale o al conferimento soci in c/aumento capitale sociale.

R. No

D. (PROMINVESTMENT) Considerati questi dati di un programma da agevolare:

- a) ultimo bilancio approvato 31/12/96;
- b) avvio del programma 30/06/97;
- c) consuntivo affidabile 31/12/97;
- d) sottoscrizione della domanda 28/02/98.

Si chiede conferma se, ai fini dello sviluppo del business plan e della determinazione dell'indicatore n. 5, l'esercizio "precedente" del programma debba essere considerato il 1996, tenuto conto della data di avvio dello stesso nel 1997.

R. *Dal momento che alla data di sottoscrizione della domanda (28.2.98) l'impresa disponeva di un preconsuntivo affidabile relativo ad un esercizio (1997) non successivo a quello di avvio a realizzazione dell'iniziativa (30.6.97), può essere assunto, quale "ultimo bilancio consuntivo" e, quindi, esercizio "precedente", il 1997.*

D. (PROMINVESTMENT) Al punto C.3.1.1 del modulo di domanda, l'impresa deve indicare se intende aderire entro l'esercizio a regime al sistema comunitario Ecoaudit o all'ISO 14001. Rispondendo "sì" alla specifica domanda, l'azienda ha diritto a 5 punti e non prosegue nelle risposte ai 4 punti successivi. Per motivi non imputabili alla stessa, entro l'anno a regime l'azienda non ottiene l'adesione ai suddetti sistemi, con forte ripercussione nell'indicatore ambientale(50%) e conseguente revoca delle agevolazioni (sarebbe stata più avvantaggiata se avesse risposto "no" al primo punto e positivamente, anche se in modo parziale, ai successivi 4). L'azienda ci chiede pertanto di conoscere le modalità di verifica della prima parte dell'indicatore da parte del Minindustria, ovvero:

- se dovrà dimostrare solo di aver aderito ai vari sistemi, senza dover "provare" di aver raggiunto gli obiettivi fissati dai verificatori ambientali;
- se dovrà invece dimostrare "a regime" di aver conseguito la certificazione prevista, ovvero i traguardi prefissati annualmente dai predetti verificatori.

R. *Qualora alla data della verifica dovessero risultare già avviate ma non ancora concluse, da parte del soggetto certificatore preposto, le procedure per la certificazione ambientale dell'impresa, si procederà al calcolo dell'indicatore a consuntivo e del relativo scostamento sulla base degli eventuali traguardi di cui ai punti C3.1.2 a C3.1.5 raggiunti dall'impresa, dando inoltre un punto per la richiesta C3.1.1 qualora si siano verificati positivamente tutti i punti da C3.1.2 a C3.1.5 e semprechè non intervenga una risposta negativa da parte del soggetto certificatore.*

D. (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO) Sul tema della presentazione delle domande di agevolazione a valere sul terzo bando di applicazione della legge:

- 1) l'unico originale della domanda dovrà rimanere agli atti della banca, come noi riteniamo opportuno e come già accade per le polizze fideiussorie e le fideiussioni bancarie acquisite a garanzia dell'erogazione della prima quota, oppure dovrà essere inviata al Ministero unitamente alle risultanze dell'istruttoria, come invece attualmente previsto dall'articolo 4 della convenzione MICA/Banche?
- 2) Qualora l'impresa utilizzi (per l'allestimento della scheda tecnica e/o del business plan)lo specifico software predisposto dal Ministero, le "istruzioni per la compilazione" prevedono che:
 - il modello a stampa della scheda tecnica viene sostituito dal prodotto del personal computer, ottenuto stampando il relativo file su fogli bianchi formato A4;

- deve essere obbligatoriamente trasmessa, insieme alla domanda su carta e alla prescritta documentazione, anche copia della scheda tecnica e/o del business plan su supporto magnetico.

Si chiede se, in sede di ricezione delle domande, debba essere effettuato un riscontro tra i dati stampati sul supporto cartaceo e quelli presenti nel supporto magnetico, o se non sia comunque determinante quanto espresso per iscritto e, nel caso della scheda tecnica, firmato dall'azienda e solidalmente unito al modulo autenticato dal pubblico ufficiale. Eventualmente, riteniamo si potrebbe richiedere all'azienda la correzione o l'integrazione dei dati inseriti sul supporto magnetico, similmente alle altre richieste di precisazione, chiarimenti ed integrazioni di cui all'articolo 5 comma 4 del testo aggiornato del regolamento.

- 3) Le pagine della scheda tecnica, inserite all'interno del modulo e cucite tra loro e con il modulo stesso, devono presentare, su ciascuna coppia di pagine ed al fine di renderle solidali, il timbro dell'impresa richiedente le agevolazioni. L'assenza di tale timbro non è stata espressamente indicata tra le incompletezze che determinano l'invalidità della domanda presentata (v.art.5, comma 4 del testo aggiornato del regolamento). Tuttavia, a nostro avviso, qualora la regolarizzazione di tale formalità venisse consentita, si renderebbe necessario restituire al cliente l'intera domanda in originale, con la conseguente possibilità che, anche a termini scaduti, una o più pagine del modulo in questione (in particolare quelle contenenti i dati per il calcolo degli indicatori) vengano sostituite, eventualità che invece il richiesto timbro di unione intenderebbe impedire.

R. In merito al primo punto si ritiene che, in assenza di disposizioni formali in senso opposto, si debba procedere secondo quanto stabilito dall'art.4 della convenzione MICA/Banche.

In merito al secondo punto, in presenza di eventuali difformità tra i dati contenuti nel supporto magnetico e quelli indicati sulla carta, sono questi ultimi che vanno ritenuti validi. L'allineamento tra i due dati verrà curato dalla banca in sede di relazione dell'istruttoria anche a seguito di chiarimenti richiesti all'impresa e ciò qualora ritenuto opportuno e, comunque, sempre nel pieno rispetto della normativa.

In merito al terzo punto non si ritiene che un tale vizio formale, attesa la finalità cui è preposto l'adempimento di cui si tratta, possa costituire motivo per respingere la domanda. In tali casi, al fine di rendere solidale la Scheda Tecnica al Modulo di domanda, provvederà la banca concessionaria alle eventuali operazioni di cucitura e timbratura che impediscano la successiva alterazione del documento.

D. (ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO) - Indicatori ambientali

Progetti inferiori a 3 mld., l'azienda è obbligata a produrre esclusivamente i dati economici, precedenti e a regime, dell'impresa (punto D1 della Scheda Tecnica). Viceversa gli indicatori ambientali prendono a base il valore della produzione dell'Unità Produttiva (pag. 32 della circolare punto 6.6). Come verificare in sede di istruttoria, la bontà del dato, tenuto conto dei ristretti tempi tecnici a disposizione?

R. In merito ai dati esposti dall'impresa nei punti da C 3.2.1 a C 3.2.5 ed esplicitati dalla stessa al punto B.4 della parte descrittiva del business plan, la banca concessionaria, qualora lo ritenga opportuno, può effettuare approfondimenti o richiedere chiarimenti all'impresa medesima anche nel corso dell'attività istruttoria. Tali dati, comunque, verranno sottoposti a verifica in sede ispettiva e di relazione finale.

D. (ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO) La normativa prevede che i dati da considerare debbano riguardare l'intera Unità produttiva interessata all'iniziativa. Nel caso che venga proposto un programma che interessa una linea di produzione che non genera rifiuti speciali e/o pericolosi in presenza degli stesso, originati però da altre linee di produzione non interessate alle

agevolazioni, occorre sempre far riferimento, anche per il valore della produzione, all'intera Unità Produttiva? Si determinerebbe così una penalizzazione che in effetti è estranea al programma da agevolare. Ove i rifiuti riguardino il ciclo produttivo, ma rivengano da attività ausiliarie quali:

- rifiuti del laboratorio chimico per analisi effettuate sui propri prodotti
- rifiuti prodotti dal servizio interno di infermeria
- rifiuti quali olii lubrificanti esausti da manutenzione impianti
- rifiuti quali accumulatori esausti da carrelli movimentazione

devono ugualmente essere considerati ai fini dell'indicatore?

R. La risposta è affermativa a tutti i quesiti.

D. (ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO) Mezzi propri –

Le Società cooperative hanno vincoli limitativi relativamente all'importo delle quote per singolo socio e alla distribuzione degli utili. Per far fronte al programma di circa 9 mld, una grossa cooperativa ha creato nel tempo riserve per circa 3 mld che comunque non possono essere trasformate in aumenti di capitale. Ci viene chiesto se sia possibile, ai fini indicatore, considerare tali importi ancorchè da apportare ad un fondo specifico riferito alla L. 488/92 con obbligo, ovviamente, della non distribuzione. Parimenti per gli incrementi di tale fondo effettuati nell'arco di realizzazione del programma. E' vero che la normativa non considera casi del genere, ma si determina una sperequazione rispetto alle altre imprese che non devono sottostare ai limiti legislativi.

R. Il capitale proprio può essere apportato esclusivamente in una o più delle forme previste dalla normativa.

D. (ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO) Ubicazione unità produttiva –

Un'unità insiste su due comuni, uno dei quali non agevolabile. In quest'ultimo comune ricade il 55% della superficie dell'Unità Produttiva, in particolare: magazzini, officine, aree a verde, aree dismesse, zone di transito e piazzali. Gli impianti, di notevole consistenza sono invece nel comune agevolabile, dove sarebbe realizzato l'80% dell'investimento in programma. Si individuano tre possibilità:

- escludere completamente il programma perché la maggior parte dell'unità produttiva ricade nel comune non agevolabile;
- ammettere solo la parte di spese ricadente nel comune agevolabile posto che il programma sia comunque organico e funzionale;
- ammettere tutto il programma di spese, anche quindi il 20% ricadente nel comune non agevolabile, considerando quale superficie solo la parte di area interessata al programma.

Nel caso in esame, la terza ipotesi ci apparirebbe sostanzialmente conforme allo spirito della legge quindi praticabile al di là del rigido criterio esposto in normativa.

R. Il criterio da seguire è quello dell'area aziendale relativa all'unità produttiva.

D. (BANCO DI NAPOLI) L'allegato nr.2 alla Circolare nr.234663/97, tra le attività di servizio ammissibili, prevede al punto 2) quella di "Produzione e trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi...". Si chiede di poter conoscere se:

1. Le due attività – produzione e trasmissione – debbano essere necessariamente svolte contemporaneamente dal soggetto richiedente;
2. Nel caso di risposta affermativa al primo quesito, se sia, comunque, ammissibile un programma di investimenti, proposto ovviamente da soggetto che svolge l'attività di produzione e trasmissione di spettacoli radiotelevisivi, relativo ad una sola delle due parti (produzione o trasmissione).

R. La risposta alla prima parte del quesito è positiva. La risposta alla seconda parte è anch'essa positiva a condizione però che l'impresa svolga, comunque, entrambe le attività.

D. (PROMINVESTMENT) Una ditta che ha come oggetto sociale la “produzione e ripresa di spettacoli, programmi ed eventi in generale radiotelevisivi per conto di terzi attraverso l'utilizzo di impianti mobili e/o fissi a tale scopo specificatamente dedicati e con l'impiego di propri tecnici qualificati”, intende richiedere le agevolazioni ex lege relativamente ad un programma di investimenti incentrato prevalentemente sull'acquisto di mezzi mobili e relative attrezzature per le riprese televisive per conto terzi. La sede operativa in fitto, ubicata in area Obiettivo 1, sarà utilizzata esclusivamente per l'attività di organizzazione, manutenzione, preparazione e montaggio delle specifiche attrezzature necessarie alla tipologia di lavoro commisurata nonché quale ricovero delle attrezzature stesse e degli automezzi di ripresa. La particolarità dell'attività in esame (prestazione di specifici servizi di ripresa televisiva esterna) si differenzia profondamente da quella svolta dalle emittenti locali con strutture fisse (allegato 2 punto 2, lettera e, alla Circolare 234363/97) perché prevede necessariamente lo svolgimento delle operazioni di ripresa e diffusione del segnale all'esterno della sede sulla base delle esigenze dei network che di volta in volta le commissionano il servizio. In quanto tale, detta attività di servizio dovrebbe ritenersi peraltro svincolata dal principio che intende collegare l'ammissibilità alla consistenza economica rilevante della sede operativa rispetto a quella dei beni strumentali liberamente utilizzati al di fuori della stessa. Si chiede pertanto se l'investimento programmato possa beneficiare delle agevolazione ex lege 488/92.

R. L'attività prospettata non è riconducibile a quella indicata al punto 2, lettera e) dell'allegato n. 2 alla circolare n. 234363/97 in quanto relativa alla sola produzione e non anche alla trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi da parte di soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva non in ambito nazionale. Detta attività, pertanto, potrà essere ritenuta ammissibile solo previa modifica del D.M. di individuazione dei servizi ammissibili, a partire dal secondo bando 1998.